



Le novità fiscali dopo il periodo estivo

Ultimi chiarimenti in tema di fattura elettronica e
trasmissione corrispettivi

A cura di: Davide Giampietri

unoformat.it



FATTURAZIONE ELETTRONICA E CORRISPETTIVI TELEMATICI: GLI ULTIMI CHIARIMENTI

 **unoFormat**

FATTURAZIONE ELETTRONICA

D.L. 119/2018	
ART.	SINTESI CONTENUTO
10	NUOVI ESONERI E MORATORIA SANZIONI 1° SEMESTRE 2019
10BIS	ESONERO PER DATI STS
11	MODIFICHE ART. 21 DPR 633/1972 (INDICAZIONE IN FATTURA DATA EFFETTUAZIONE + FATTURE IMMEDIATE NEI 10 GIORNI) DA LUGLIO 2019
12	ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO
13	ABROGATO OBBLIGO NUMERAZIONE PROGRESSIVA
14	DETRAZIONE IVA FATTURE ANNOTATE ENTRO 15 DEL MESE SUCCESSIVO (ECCEZIONE A CAVALLO D'ANNO)
17	MODIFICHE IN TEMA DI CORRISPETTIVI TELEMATICI

L. 145/2018	
Co.	SINTESI CONTENUTO
53	DIVIETO PER DATI STS
54	MODIFICHE IN TEMA DI CORRISPETTIVI TELEMATICI
55	MODIFICHE CREDITO ADEGUAMENTO RT

VEDI DL 34/2019 (SLIDE SUCCESSIVA)

FATTURAZIONE ELETTRONICA

D.L. 34/2019	
ART.	SINTESI CONTENUTO
12	E-FATTURA OPERAZIONI CON SAN MARINO
12-BIS	CERTIFICAZIONE CORRISPETTIVI PRESTAZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE LAMPADE VOTIVE
12-TER	EMISSIONE E-FATTURA IMMEDIATA «RITARDATA» NEI 12 GIORNI
12-QUINQUIES	MODIFICHE IN TEMA DI CORRISPETTIVI TELEMATICI
12-SEXIES	CEDIBILITÀ CREDITI IVA TRIMESTRALI
12-SEPTIES	LETTERE D'INTENTO
12-OCTIES	TENUTA REGISTRI CONTABILI (QUINDI ANCHE IVA) CON SISTEMI ELETTRONICI
12-NOVIES	BOLLO FATTURA ELETTRONICA
13	VENDITA BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI

FATTURAZIONE ELETTRONICA

E-FATTURA DAL 1° LUGLIO 2019: STATO DELL'ARTE

DATI DA RIPORTARE IN FATTURA

DATA EFFETTUAZIONE
CESSIONE O
PRESTAZIONE OVVERO
PAGAMENTO

SEMPRECHÉ SIA DIVERSA
DA DATA EMISSIONE
DELLA FATTURA

TERMINE EMISSIONE FATTURA IMMEDIATA

«CONTESTUALE»

«RITARDATA»
NEI 12 GIORNI SUCCESSIVI
A EFFETTUAZIONE
OPERAZIONE

FATTURA DIFFERITA

RESTANO FERME IPOTESI E
TERMINI PER EMISSIONE

RESTANO FERMI GLI OBBLIGHI
GIÀ PREVISTI PER RIFERIMENTI A
MOMENTO D'EFFETTUAZIONE

CIRC. 14/E/2019

È POSSIBILE ASSUMERE CHE LA DATA RIPORTATA NEL CAMPO "DATA" DELLA SEZIONE "DATI GENERALI" DEL FILE DELLA FATTURA ELETTRONICA SIA SEMPRE E COMUNQUE LA DATA DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE.

FATTURE CARTACEE O ELETTRONICHE EXTRA SDI «RITARDATE» → DEVONO CONTENERE ENTRAMBE LE DATE.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

E-FATTURA IMMEDIATA DAL 1° LUGLIO 2019

ESEMPIO CIRC. 14/E/2019

CALANDO IN UN ESEMPIO CONCRETO QUANTO APPENA DETTO, A FRONTE DI UNA CESSIONE EFFETTUATA IN DATA **28 SETTEMBRE 2019**, LA FATTURA “IMMEDIATA” CHE LA DOCUMENTA POTRÀ ESSERE:

- 1** **EMESSA (OSSIA GENERATA E INVIATA ALLO SDI) IL MEDESIMO GIORNO**, COSÌ CHE “DATA DELL’OPERAZIONE” E “DATA DI EMISSIONE” COINCIDANO ED IL CAMPO “DATA” DELLA SEZIONE “DATI GENERALI” SIA COMPILATO CON LO STESSO VALORE (**28 SETTEMBRE 2019**)
- 2** **GENERATA IL GIORNO DELL’OPERAZIONE E TRASMESSA ALLO SDI ENTRO I 12 GIORNI SUCCESSIVI*** (IN IPOTESI IL 10 OTTOBRE 2019), VALORIZZANDO LA DATA DELLA FATTURA (CAMPO “DATA” DELLA SEZIONE “DATI GENERALI” DEL FILE) SEMPRE CON LA DATA DELL’OPERAZIONE (IN IPOTESI IL **28 SETTEMBRE 2019**)
- 3** **GENERATA E INVIATA ALLO SDI IN UNO QUALSIASI DEI GIORNI INTERCORRENTI TRA L’OPERAZIONE** (28 SETTEMBRE 2019) **E IL TERMINE ULTIMO DI EMISSIONE** (10 OTTOBRE 2019), VALORIZZANDO LA DATA DELLA FATTURA (CAMPO “DATA” DELLA SEZIONE “DATI GENERALI” DEL FILE) SEMPRE CON LA DATA DELL’OPERAZIONE (**28 SETTEMBRE 2019**)

FATTURAZIONE ELETTRONICA

E-FATTURA DIFFERITA

Circ. 14/E/2019

[...] LE IPOTESI ED I TERMINI IVI INDIVIDUATI PER L'EMISSIONE DELLE FATTURE RESTANO INALTERATI, MA CHE LADDOVE LA NORMA GIÀ CONTEMPLI L'**OBBLIGO DI UN RIFERIMENTO CERTO AL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE** – COME NEI CASI DI CESSIONI DI BENI LA CUI CONSEGNA O SPEDIZIONE RISULTA DAL DOCUMENTO COMMERCIALE [...] OVVERO DA UN DOCUMENTO DI TRASPORTO O DA ALTRO IDONEO A IDENTIFICARE I SOGGETTI TRA I QUALI È EFFETTUATA L'OPERAZIONE [...],
PER I QUALI È PREVISTO CHE LA FATTURA RECHI «IL DETTAGLIO DELLE OPERAZIONI» [...] – **SIA POSSIBILE** INDICARE UNA SOLA DATA, OSSIA, PER LE FATTURE ELETTRONICHE VIA SDI, QUELLA DELL'ULTIMA OPERAZIONE



SI TRATTA DI UNA **POSSIBILITÀ**, NON DELL'UNICA ALTERNATIVA...

FATTURAZIONE ELETTRONICA

GLI ESEMPI DI ASSOSOFTWARE (RISPOSTA FRUTTO DI UN'INTERLOCUZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE NON UFFICIALIZZATA)

IPOTESI B)

DDT DATATI 20/9/2019 E 28/9/2019

DATA FATTURA (CAMPO DATA DOCUMENTO): **28/9/2019** (OPPURE 20/9/2019)

TERMINE DI TRASMISSIONE (EMISSIONE) **15/10/2019**

TERMINE DI ANNOTAZIONE 15/10/2019

FATTURAZIONE ELETTRONICA

GLI ESEMPI DI ASSOSOFTWARE (RISPOSTA FRUTTO DI UN'INTERLOCUZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE)

IPOTESI A.1)

DDT DATATI 20/9/2019 E 28/9/2019

PREDISPOSIZIONE: 30/9/2019

DATA FATTURA (CAMPO DATA DOCUMENTO): 30/9/2019 (= PREDISPOSIZIONE)

TERMINE DI TRASMISSIONE (EMISSIONE) 30/9/2019 (= PREDISPOSIZIONE)

TERMINE DI ANNOTAZIONE 15/10/2019

IPOTESI A.2)

DDT DATATI 20/9/2019 E 28/9/2019

PREDISPOSIZIONE: 5/10/2019

DATA FATTURA (CAMPO DATA DOCUMENTO): 5/10/2019 (= PREDISPOSIZIONE)

TERMINE DI TRASMISSIONE (EMISSIONE) 5/10/2019 (= PREDISPOSIZIONE)

TERMINE DI ANNOTAZIONE 15/10/2019

RITENIAMO CHE, POSSA ESSERE TOLLERATA UNA DIFFERENZA DI QUALCHE GIORNO TRA LA DATA DI PREDISPOSIZIONE/EMISSIONE INDICATA IN FATTURA E QUELLA CERTIFICATA DAL SDI NELLA RICEVUTA DI ESITO DELLA TRASMISSIONE

FATTURAZIONE ELETTRONICA

GLI ESEMPI DI ASSOSOFTWARE (RISPOSTA FRUTTO DI UN'INTERLOCUZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE)

IPOTESI B)

DDT DATATI 20/9/2019 E 28/9/2019

DATA FATTURA (CAMPO DATA DOCUMENTO): **28/9/2019** (OPPURE 20/9/2019)

TERMINE DI TRASMISSIONE (EMISSIONE) **15/10/2019**

TERMINE DI ANNOTAZIONE 15/10/2019

***MA PERCHÉ MAI NON DOVREBBE ESSERE AMMESSA LA DIFFERITA
DATATA «FINE MESE» INVIATA ENTRO IL 15/10, O ANCHE CON DATA
«OTTOBRE» E INVIATA IL 15/10 (CON IVA LIQUIDATA CORRETTAMENTE)***

FATTURAZIONE ELETTRONICA

NEW

RISPOSTA INTERPELLO N. 389 – 24 SETTEMBRE 2019

*Come ipotizzato dall'istante è comunque possibile indicare convenzionalmente **la data di fine mese** (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta, **fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo Sdl entro il 15 ottobre 2019.***

FATTURAZIONE ELETTRONICA

ANNOTAZIONE FATTURE VENDITA

(art. 23, D.P.R. 633/1972)

REGOLA GENERALE

- Entro 15 mese successivo a quello di effettuazione e con riferimento al medesimo mese

PROMOTORE TRIANGOLARI

- Entro 15 mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese

NELL'ORDINE DELLA LORO NUMERAZIONE

CIRC. 14/E/2019

- **TENUTA DI UN'ORDINATA CONTABILITÀ** → **NUMERAZIONE E REGISTRAZIONE** DOVRANNO SEMPRE CONSENTIRE DI **RINVENIRE CON CHIAREZZA IL MESE DI RIFERIMENTO** (OSSIA DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE) CUI LA FATTURA INERISCE E IN RELAZIONE AL QUALE SARÀ OPERATA LA LIQUIDAZIONE DELL'IVA
- **PIENA LIBERTÀ** DEI CONTRIBUENTI UTILIZZANDO, AD ESEMPIO, UNA **SPECIFICA CODIFICA** CHE CONSENTA L'IMPUTAZIONE CORRETTA DELL'IMPOSTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO, I **REGISTRI SEZIONALI** O **ALTRO METODO** RITENUTO IDONEO

FATTURAZIONE ELETTRONICA

NUMERO FATTURA	GIORNO EFFETTUAZIONE	DATA FATTURA	DATA EMISSIONE (TRASMISSIONE)	NOTE	COMPETENZA
999	1/10	1/10	1/10	IMM. «CONTESTUALE»	OTTOBRE
1000	28/9	28/9	1/10	IMM. CON INVIO SUCCESSIVO	SETTEMBRE
1001	2/10	2/10	2/10	IMM. «CONTESTUALE»	OTTOBRE
1002	DDT SETT	30/09	3/10	DIFFERITA	SETTEMBRE
1003	DDT SETT.	4/10	4/10	DIFFERITA	SETTEMBRE
1004	DDT OTT.	31/10	31/10	DIFFERITA	OTTOBRE

FATTURAZIONE ELETTRONICA

ANNOTAZIONE FATTURE ACQUISTO *(ART. 25, D.P.R. 633/1972)*

**NON È PIÙ PREVISTO L'OBBLIGO DI NUMERARE IN ORDINE
PROGRESSIVO I DOCUMENTI**



È COMUNQUE POSSIBILE
PROCEDERE CON LA
NUMERAZIONE



RESTA FERMO L'OBBLIGO DI ANNOTARE
I DOCUMENTI IN APPOSITO REGISTRO E
ATTRIBUIRE UN ORDINE PROGRESSIVO
ALLE REGISTRAZIONI

FATTURAZIONE ELETTRONICA

DETRAZIONE DELL'IMPOSTA (ART. 25, D.P.R. 633/1972)

*ENTRO IL MEDESIMO TERMINE DI CUI AL PERIODO PRECEDENTE PUÒ ESSERE ESERCITATO IL DIRITTO ALLA **DETRAZIONE** DELL'IMPOSTA RELATIVA AI **DOCUMENTI DI ACQUISTO RICEVUTI E ANNOTATI ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI EFFETTUAZIONE** DELL'OPERAZIONE, **FATTA ECCEZIONE PER I DOCUMENTI** DI ACQUISTO RELATIVI AD **OPERAZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO PRECEDENTE.***

FATTURAZIONE ELETTRONICA

INTEGRAZIONE FATTURE (REVERSE CHARGE)

CIRC. 13/E/2018 E 14/E/2019



*NELL'IPOTESI DI REVERSE CHARGE INTERNO, E COMUNQUE IN TUTTE QUELLE IN CUI VI È UNA FATTURA ELETTRONICA VEICOLATA TRAMITE SDI, A FRONTE DELL'IMMODIFICABILITÀ DELLA STESSA, IL CESSIONARIO/COMMITTENTE **PUÒ** – **SENZA PROCEDERE ALLA SUA MATERIALIZZAZIONE ANALOGICA** E DOPO AVER **PREDISPOSTO UN ALTRO DOCUMENTO, DA ALLEGARE AL FILE DELLA FATTURA IN QUESTIONE, CONTENENTE SIA I DATI NECESSARI PER L'INTEGRAZIONE SIA GLI ESTREMI DELLA FATTURA STESSA – INVIARE TALE DOCUMENTO ALLO SDI, COSÌ DA RIDURRE GLI ONERI DI CONSULTAZIONE E CONSERVAZIONE***

FATTURAZIONE ELETTRONICA

INTEGRAZIONE FATTURE (REVERSE CHARGE)

FAQ 36 (RETTIFICATA IL 19/7/2019)



[...] AL FINE DI RISPETTARE IL DETTATO NORMATIVO, L'AGENZIA HA GIÀ CHIARITO CON LA CIRCOLARE 13/E DEL 2 LUGLIO 2018 CHE **UNA MODALITÀ ALTERNATIVA ALL'INTEGRAZIONE DELLA FATTURA POSSA ESSERE** LA PREDISPOSIZIONE DI UN ALTRO DOCUMENTO, DA ALLEGARE AL FILE DELLA FATTURA [...]

FAQ ASSOSOFTWARE



[...] L'INTEGRAZIONE DELLA FATTURA DI ACQUISTO POTRÀ AVVENIRE, IN ALTERNATIVA:

- **MATERIALIZZANDO LA FATTURA** ELETTRONICA DI ACQUISTO E **INDICANDO MANUALMENTE** SOPRA DI ESSA I DATI NECESSARI ALL'INTEGRAZIONE;
- **PRODUCENDO UN DOCUMENTO CONTENENTE** SIA I DATI NECESSARI PER L'INTEGRAZIONE...

N.B. TALE RISPOSTA È FRUTTO DI UN'INTERLOCUZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE

FATTURAZIONE ELETTRONICA

SANZIONI PERIODO TRANSITORIO (ART. 10, D.L. 119/2018)

PER IL PRIMO SEMESTRE DEL PERIODO D'IMPOSTA 2019, LE **SANZIONI**
PREVISTE DALL'ART. 6 DEL DLGS 471/1997:

- A. NON TROVANO APPLICAZIONE** QUALORA LA FATTURA ELETTRONICA SIA REGOLARMENTE EMESSA ENTRO IL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DELL'IVA RELATIVA ALL'OPERAZIONE DOCUMENTATA;
- B. SONO RIDOTTE AL 20 PER CENTO**, SE LA FATTURA ELETTRONICA È EMESSA ENTRO IL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE IVA DEL PERIODO SUCCESSIVO.

INOLTRE, PER I SOLI CONTRIBUENTI CHE EFFETTUANO LA LIQUIDAZIONE PERIODICA DELL'IMPOSTA CON CADENZA MENSILE, LE DISPOSIZIONI SI APPLICANO FINO **AL 30 SETTEMBRE 2019...**

CORRISPETTIVI TELEMATICI

SOGGETTI OBBLIGATI

**SOGGETTI CHE EFFETTUANO
OPERAZIONE EX ART. 22**

- DAL 2020
- DAL 1° LUGLIO 2019 V.A. > 400.000 €

**ESONERI
DECRETO
10/5/2019**

- OPERAZIONI NON SOGGETTE A OBBLIGO CERTIFICAZIONE
 - TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO DI PERSONE E DI VEICOLI E BAGAGLI AL SEGUITO CON BIGLIETTO TRASPORTO CHE ASSOLVE FUNZIONE DI CERTIFICAZIONE
 - FINO 31/12/2019, COLLEGATE E CONNESSE ALLE PRECEDENTI + ART. 22 MARGINALI (MAX 1% VA 2018)
 - OPERAZIONI A BORDO DI NAVE/AEREO/TRENO NEL CORSO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE
 - FINO 31/12/2019, DISTRIBUTORI CARBURANTE PER OPERAZIONI «RESIDUALI» EX ART. 22 MARGINALI
- INVIO (TUTTI) DATI A STS

CORRISPETTIVI TELEMATICI

CORRISPETTIVI TELEMATICI: TERMINE INVIO

ART. 2, CO. 6-TER, D.LGS. 127/2015

I **DATI RELATIVI AI CORRISPETTIVI GIORNALIERI** DI CUI AL COMMA 1 SONO **TRASMESSI** TELEMATICAMENTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE **ENTRO DODICI GIORNI DALL'EFFETTUAZIONE** DELL'OPERAZIONE, DETERMINATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 633

SANZIONI

- MANCATA MEMORIZZAZIONE O DI OMISSIONE DELLA TRASMISSIONE
- MEMORIZZAZIONE O TRASMISSIONE CON DATI INCOMPLETI O NON VERITIERI

ART. 6, COMMA 3 + ART. 12, COMMA 2, DLGS 471/1997

MORATORIA

NEL PRIMO SEMESTRE DELL'OBBLIGO

SE TRASMISSIONE TELEMATICA **ENTRO IL MESE SUCCESSIVO** A QUELLO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE, FERMI RESTANDO I TERMINI DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

CORRISPETTIVI TELEMATICI

CORRISPETTIVI TELEMATICI: CONTRIBUTO RT

50% SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO/ADATTAMENTO APPARECCHI
(RISPETTIVAMENTE, **MAX 250/50** EURO PER OGNI STRUMENTO)

**CREDITO
D'IMPOSTA**

UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE IN
COMPENSAZIONE
(COD. 6899, RIS. 33/E/2019)

- F24 TRAMITE CANALI ADE
- NO LIMITE 250.000 DA QUADRO RU
- NO LIMITE ANNUALE COMPLESSIVO 700.000 €.

UTILIZZATO A DECORRERE DALLA **PRIMA LIQUIDAZIONE** PERIODICA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO **SUCCESSIVA AL MESE IN CUI È REGISTRATA LA FATTURA** RELATIVA ALL'ACQUISTO O ALL'ADATTAMENTO DEGLI STRUMENTI **E SIA STATO PAGATO**, CON MODALITÀ **TRACCIABILE**, IL RELATIVO CORRISPETTIVO

INDICATO IN DR ANNO SOSTENIMENTO SPESA

**LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI INTRODOTTE
DAL DECRETO CRESCITA**

D.L. N. 34/2019 CONVERTITO DALLA L. N. 58/2019


NOVITA' REDDITO D'IMPRESA

SUPER-AMMORTAMENTO

NORMA	AGEVOLAZIONE	PERIODO
L. 208/2015	+40% su beni materiali strumentali nuovi e beni ex art. 164, co. 1, lett. b), Tuir	15.10.2015 - 31.12.2016
L. 232/2016	+40% su beni materiali strumentali nuovi, esclusi i mezzi di cui all'art. 164, co. 1, lett. b) e b-bis), Tuir	Entro 31.12.2017 + «periodo appendice» (30.06.2018)
L. 205/2017	+30% su beni materiali strumentali nuovi, esclusi i mezzi di cui all'art. 164, co. 1, Tuir	01.01.2018 – 31.12.2018 + «periodo appendice» (30.06.2018)

NOVITÀ REDDITO D'IMPRESA

SUPER-AMMORTAMENTO



NOVITÀ REDDITO D'IMPRESA

MINI IRES 2.0

Eliminata la riduzione del 9% di Irpef e Ires sulla parte di utile destinato ad assunzioni o investimenti.



Sostituita con la progressiva (2019/2023) riduzione del **4% di Irpef e Ires** sulla parte di **utile non distribuito** nei limiti **dell'incremento di patrimonio netto**.



Riduzione delle aliquote:

2019: - 1,50% (Ires 22,50%)
2020: - 2,50% (Ires 21,50%)
2021: - 3,00% (Ires 21,00%)
2022: - 3,50% (Ires 20,50%)
2023: - 4,00% (Ires 20,00%)

NOVITA' REDDITO D'IMPRESA

1

MINI IRES 2.0

Reddito d'impresa dichiarato



Utili di esercizio:



- Accantonati a riserve diverse da quelle formate da utili non realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 c.c.

NOVITA' REDDITO D'IMPRESA

2

MINI IRES 2.0

**Quota di reddito d'impresa
che trova capienza nell'utile
accantonato a riserve
disponibili**



**Incremento P.N del periodo
rispetto a P.N. al 31/12/2018**

- L'eventuale quota di utile accantonato che eccede il limite del P.N **può essere agevolata nei successivi esercizi**

NOVITA' REDDITO D'IMPRESA

MINI IRES 2.0

Incremento Patrimonio Netto:



Differenza tra:

- **PN periodo d'imposta, senza risultato medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi di imposta precedenti.**
- **PN del bilancio d'esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato d'esercizio.**

NOVITÀ REDDITO D'IMPRESA

MINI-IRES: ESEMPIO DI CALCOLO*

2019

- Utile 2018 = **100.000**
- PN 31.12.2018 (netto utile) = **1.000.000**

Situazione 1

- Utile 2018 a riserva = **100.000**
- Utile 2019 = **60.000**
- Incremento PN = $(1.000.000 + 100.000) - 1.000.000 = \mathbf{100.000}$
- Utile agevolato = **60.000**
- Utile non agevolato = **0**
- Utile da riportare = **40.000**
- Risparmio = $60.000 \times 1,5\% = \mathbf{900}$

Situazione 2

- Utile 2018 a riserva = **100.000**
- Utile 2019 = **250.000**
- Incremento PN = $(1.000.000 + 100.000) - 1.000.000 = \mathbf{100.000}$
- Utile agevolato = **100.000**
- Utile non agevolato = **150.000**
- Utile da riportare = **0**
- Risparmio = $100.000 \times 1,5\% = \mathbf{1.500}$

* Da confermare con pubblicazione decreto attuativo

NOVITÀ REDDITO D'IMPRESA

MINI-IRES: REGOLE SPECIFICHE

- 1** **RIPORTO IN AVANTI** → eventuale eccedenza di utili accantonati a riserva agevolabili rispetto al reddito di impresa dichiarato
- 2** **CONSOLIDATO** → ogni soggetto determina il proprio reddito agevolabile che è utilizzato dalla consolidante, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione
- 3** **TRASPARENZA (115 Tuir)** → l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili; previsto riporto in avanti

NOVITÀ REDDITO D'IMPRESA

1

Alfa Srl si è costituita ai primi di gennaio 2019 con un capitale sociale di 1.000.000 interamente versato in denaro. Nel triennio 2019-2021 si

Periodo d'imposta	Utile di esercizio	Reddito imponibile	Versamento soci in conto capitale
2019	150.000 € (interamente accantonato a riserva legale)	300.000 €	/
2020	250.000 € (interamente accantonato a riserva legale e straordinaria)	300.000 €	500.000 € In data 01.07
2021	200.000 € (interamente accantonato a riserva straordinaria)	200.000 €	/
2022		200.000 €	/

NOVITA' REDDITO D'IMPRESA

2

Con questi dati confrontiamo il risparmio IRES con le due agevolazioni, ipotizzando per l'ACE le regole in vigore nel 2018 (rendimento nozionale)

Periodo d'imposta	Risparmio IRES con ACE	Risparmio IRES con MINI-IRES	Note
2019	$(1.000.000 \cdot 1,5\%) \cdot 24\%$ 3.600 €	zero €	Il versamento di capitale iniziale, premiato in ambito ACE, non ha effetto nella mini-IRES
2020	$[(1.000.000 + 150.000 + 500.000 / 2) \cdot 1,5\%] \cdot 24\%$ 5.040 €	$150.000 \cdot 2,5\%$ 3.750 €	La mini-IRES consente di ridurre l'aliquota di 2,5 punti. L'ACE detassa gli incrementi patrimoniali
2021	$[(1.000.000 + 150.000 + 250.000 + 500.000) \cdot 1,5\%] \cdot 24\%$ 6.840 €	$200.000 \cdot 3\%$ 6.000 €	Il ridotto reddito imponibile di periodo limita il vantaggio della mini-IRES
2022	$[(1.000.000 + 150.000 + 250.000 + 500.000 + 200.000) \cdot 1,5\%] \cdot 24\%$ 7.560 €	$200.000 \cdot 3,5\%$ 7.000 €	
Totale	23.040 €	16.750 €	Differenza: 6.290 €

NOVITÀ REDDITO D'IMPRESA

DEDUCIBILITÀ IMU (Art. 3, D.L. 34/2019)

Nuova percentuale deducibilità **IMU**
sui fabbricati strumentali

Anno 2018: **20%**

Anno 2019: **50%**

Anno 2020: **60%**

Anno 2021: **60%**

Anno 2022: **70%**

Anno 2023: **100%**

NOVITÀ REDDITO D'IMPRESA

REGIME FORFETARIO

(Artt. 6, co. 1-3 e 6-bis, D.L. 34/2019)

I contribuenti forfettari sono tenuti ad effettuare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati:




- La norma ha **efficacia retroattiva** e si applica a decorrere dal mese di gennaio scorso
- Le ritenute dei primi mesi del 2019 dovranno essere trattenute e versate in **tre rate mensili a partire da agosto**
- **Non** devono essere operate le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e d'impresa (professionisti e agenti)

NOVITÀ REDDITO D'IMPRESA

BONUS AGGREGAZIONI

(Art. 11, D.L. 34/2019)

Da 1.5.2019 a 31.12.2022



NOVITÀ REDDITO D'IMPRESA

BONUS AGGREGAZIONI

CONDIZIONI

Imprese operative da almeno 2 anni

NO stesso gruppo societario

NO soggetti partecipati per più del 20%, o controllati indirettamente ex art. 2359, co. 1, n. 1), c.c.

Imprese si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti, nelle condizioni di «autonomia»

NOVITÀ REDDITO D'IMPRESA

BONUS AGGREGAZIONI

DECADENZA

Nei primi 4 periodi d'imposta dall'operazione

- La risultante pone in essere ulteriori operazioni straordinarie
- La risultante cede i beni iscritti o rivalutati

In DR anno decadenza

- Liquidare e versare Ires e Irap sul maggior reddito (anche di anni precedenti)

NO sanzioni e interessi

LE ALTRE NOVITA' DEL DECRETO CRESCITA

INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'EDILIZIA

(Art. 7, D.L. 34/2019)

APPLICABILE DAL 1/5/2019 FINO AL 31.12.2021

L'imposta di registro/ipotecaria/catastale fissa, pari ad € 200 per ciascuna imposta, ai trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, ne provvedono alla demolizione/ricostruzione in chiave antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente

ALTRE CONDIZIONI:

- **interventi edilizi** di manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
- **alienazione dell'immobile** (anche suddiviso in più unità immobiliari) purchè la cessione riguardi **almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato**

In assenza di tali condizioni: imposte di registro/ipocatastali ordinarie, sanzione del **30%** ed interessi di mora dalla data di acquisto del fabbricato

LE ALTRE NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA

ESENZIONE TASI COSTRUTTORI

(Art. 7-bis, D.L. 34/2019)


A decorrere dal 01.01.2022

- I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
 -  Finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

LE ALTRE NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA

CREDITO FIERE

(Art. 49, D.L. 34/2019)



Max 60.000 euro

- Affitto spazi espositivi
- Allestimento spazi espositivi
- Attività pubblicitarie, promozione e comunicazione connesse

CREDITO = 30% SPESE SOSTENUTE


Decreto attuativo → Tipo spese – Procedure - Elenco fiere - Procedure recupero

LE ALTRE NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA

1

AGEVOLAZIONI PER RIFIUTI E IMBALLAGGI

(Art. 26-bis, D.L. 34/2019)



- L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso da effettuarsi **non oltre un mese dall'acquisto**

LE ALTRE NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA

2

AGEVOLAZIONI PER RIFIUTI E IMBALLAGGI

(Art. 26-bis, D.L. 34/2019)

CREDITO IMPOSTA

- In caso di **riutilizzo degli imballaggi** usati ovvero di **raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo**
- Pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente (**max € 10.000**)
- Utilizzabile in compensazione **dal 1° gennaio dell'anno successivo al riutilizzo degli imballaggi** o è stata effettuata la raccolta differenziata, con F24 presentato attraverso canali telematici
- Da indicare nella DR relativa al periodo in cui è riconosciuto e non soggetto al limite di 250.000 euro annuale per i crediti d'imposta da quadro RU

NOVITÀ REDDITO D'IMPRESA

REGIME FORFETARIO (Artt. 6, co. 1-3 e 6-bis, D.L. 34/2019)

I contribuenti forfettari sono tenuti ad effettuare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati:

- La norma ha **efficacia retroattiva** e si applica a decorrere dal mese di gennaio scorso
- Le ritenute dei primi mesi del 2019 dovranno essere trattenute e versate in **tre rate mensili a partire da agosto**
- **Non** devono essere operate le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e d'impresa (professionisti e agenti)

FOCUS CAUSE OSTATIVE REGIME FORFETARIO

CAUSE OSTATIVE

2018

Regimi speciali Iva e forfetari reddito

Non residenti

Cessioni fabbricati e cessione intra
mezzi di trasporto nuovi

Partecipazioni società di persone,
associazioni, Srl trasparenti

Redditi di lavoro dipendenti e assimilati
anno Prec. > 30.000 €.

2019

Idem

Idem

Idem

Partecipazioni società di persone,
associazioni, **impresa familiare, Srl,
a certe condizioni**

Abrogato

Esercizio dell'attività nei confronti di
datori / ex datori di lavoro

FOCUS CAUSE OSTATIVE REGIME FORFETARIO

CAUSE OSTATIVE

Let. d) comma 57 art. 1, L. 190/2014

- d) *“gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che **controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata** o associazioni in partecipazione, **le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili** a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.”*

FOCUS CAUSE OSTATIVE REGIME FORFETARIO

PARTECIPAZIONI IN SRL

CM 9/E/2019

Controllo diretto
art. 2359 comma 1 c.c.



- **Maggioranza** voti
- Voti **sufficienti** per esercitare influenza dominante
- Influenza dominante in virtù di **vincoli contrattuali**

Controllo indiretto
art. 2359 comma 2 c.c.



- Si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a **persona interposta**.
- Vanno ricompresi i **familiari** ex art. 5 co. 5 Tuir

FOCUS CAUSE OSTATIVE REGIME FORFETARIO

PARTECIPAZIONI IN SRL

CM 9/E/2019

Attività svolta

- Codici Ateco: non assumono rilevanza quelli formalmente dichiarati ma bensì quelli attribuibili in base **all'attività effettivamente svolta**.
- In presenza di due codici attività appartenenti alla **medesima Sezione Ateco**,
 la riconducibilità diretta / indiretta delle due attività **sussiste** nel caso in cui il soggetto forfetario **effettua cessioni di beni / prestazioni di servizi alla Srl** direttamente / indirettamente controllata, **la quale deduce i relativi componenti negativi di reddito**.

FOCUS CAUSE OSTATIVE REGIME FORFETARIO

CASISTICHE

- Mario Rossi commercialista (**sezione M** cod. ateco 69.20.11) possiede una quota del **50%** di una Srl esercente l'attività di revisione (**sezione M** cod. ateco 69.20.20) di cui risulta essere **amministratore**.



RISPOSTA A.d.E. 16.4.2019, N. 108

- Controllo **diretto** di cui al n. 2 del comma 1 dell'art. 2359, C.c. (partecipazione al **50%** nella Srl);
- Esercizio da parte della Srl di attività economiche direttamente / indirettamente riconducibili a quelle svolte dal professionista, posto che i codici Ateco delle attività svolte **appartengono alla stessa Sezione Ateco** (Sezione M).
- L'Agenzia precisa che la causa ostativa risulta integrata poiché il soggetto forfetario percepisce **compensi di amministratore** (tassabili con imposta sostitutiva) dalla Srl controllata che **ne deduce il costo**.



FOCUS CAUSE OSTATIVE REGIME FORFETARIO

LA CAUSA OSTATIVA QUOTA SRL QUANDO OPERA?

- Coincide con **l'anno di applicazione** del regime e non con l'anno precedente.

CM 9/E/2019

- *dal momento che solo nell'anno di applicazione del regime si potrà verificare (...) la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. alle attività economiche svolte dal contribuente in regime forfetario.*

FOCUS CAUSE OSTATIVE REGIME FORFETARIO

Let. d bis) comma 57 art. 1, L. 190/2014

d-bis) “le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.”

Esempio:

Mario Rossi ha cessato il rapporto di lavoro nel **2018**.

Nel **2019** applica il regime forfetario e ha fatturato/incassato:

- **22.000 €.** nei confronti del suo ex datore di lavoro
- **20.000 €.** nei confronti di altri soggetti



DAL 2020

Esempio:

Mario Rossi ha cessato il rapporto di lavoro il **31/12/2016**.

Nel **2019** applica il regime forfetario e ha fatturato/incassato:

- **22.000 €.** nei confronti del suo ex datore di lavoro
- **20.000 €.** nei confronti di altri soggetti



FOCUS CAUSE OSTATIVE REGIME FORFETARIO

Let. d bis) comma 57 art. 1, L. 190/2014

DATORI DI LAVORO

CM 9/E/2019

- Soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli **49 e 50 del TUIR**.

NO PENSIONATI

art. 49, co. 2, TUIR

NO REDDITI

art. 50 co. 1, lett. c), d), f), g), h), h-bis), i) ed l), TUIR

SÌ REDDITI

art. 50, co. 1, lett. a), b) ed e), TUIR

SÌ REDDITI

art. 50, co. 1, lett. c-bis), b), TUIR
(amministratori, collaboratori, ecc)

FOCUS CAUSE OSTATIVE REGIME FORFETARIO

Let. d bis) comma 57 art. 1, L. 190/2014

*d-bis) “le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali **sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta**, ovvero nei confronti di **soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.**”*

CM 9/E/2019

- Soggetti **controllanti, controllati e collegati** ex art. 2359, C.c.
- Nell’ambito delle persone interposte di cui al comma 2 del citato art. 2359, vanno ricompresi i **familiari ex art. 5, comma 5, TUIR**

LE NOVITÀ PER LE PERSONE FISICHE

CEDOLARE: SOPPRESSIONE COMUNICAZIONE PROROGA

(Art. 3-bis, D.L. 34/2019)

ANTE DL CRESCITA

- L'omissione della comunicazione di proroga (o risoluzione) del contratto comporta l'applicazione della **sanzione di € 100**



POST DL CRESCITA

- Viene **eliminata la sanzione** che di fatto fa venire meno l'obbligo di comunicazione con **Mod. RLI**

Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – parte abrogata

- ~~• In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni~~

LE ALTRE NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA

RINNOVO LOCAZIONI A CANONE AGEVOLATO

(Art. 19-bis, D.L. 34/2019)

- Norma d'interpretazione autentica secondo cui, in mancanza della comunicazione per il rinnovo



- il contratto si intende rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, **per un ulteriore biennio**

LE NOVITÀ PER LE PERSONE FISICHE

CANONI LOCAZIONE ABITATIVI NON PERCEPITI

(Art. 3-quinquies, D.L. 34/2019)

ANTE DL CRESCITA

Art. 26, co. 1, Tuir

POST DL CRESCITA

- I canoni di locazione abitativa non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento di **convalida di sfratto**
 - Spetta inoltre un **credito d'imposta** pari alle imposte versate in relazione ai canoni scaduti e non percepiti nella misura risultante dal provvedimento giurisdizionale
- 
- Per i contratti stipulati dal **2020** la detassazione decorre non più dalla convalida di sfratto, bensì **dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento**

LE NOVITÀ PER LE PERSONE FISICHE

RIENTRO DEI CERVELLI

(Art. 5, co. 1-2, D.L. 34/2019)

Redditi prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza dal 2020 concorrono alla formazione del reddito per il **30%**

- i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei **due periodi d'imposta** precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno **due anni**
- l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano

MODIFICHE

Art. 16. D.Lgs. 147/2015

- Misura detax (da 50 a 70%)
- Datax al 90% su residenza al sud
- Estensione agli autonomi da 2020
- Estensione redditi ass. dipendente
- Limitazioni per sportivi professionisti impatriati

LE NOVITÀ PER LE PERSONE FISICHE

RIENTRO DEI CERVELLI – DOCENTI E RICERCATORI

(Art. 5, co. 4-5bis, D.L. 34/2019)

Detax del **90%** (reddito lavoro dipendente o autonomo e Irap), per chi trasferisce la residenza in Italia dal 2020, su emolumenti percepiti da anno trasferimento residenza e per successivi 5:

- titolo di studio universitario o equiparato
- non occasionalmente residenti all'estero
- abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi

PROLUNGAMENTO

7 periodi successivi

- con **un figlio** minorenni o a carico
- che acquistano casa in Italia, dopo il cambio di residenza o nei 12 mesi precedenti al trasferimento

10 periodi successivi

- almeno due figli minorenni o a carico

12 periodi successivi

- almeno tre figli minorenni o a carico

LE NOVITÀ PER LE PERSONE FISICHE

SISMA BONUS (Art. 8 D.L. 34/2019)

Viene modificato l'art. 16, c. 1-septies, DL n. 63/2013, per far sì che, in caso di **interventi** realizzati:

- ✓ nei **Comuni** inclusi nelle **zone a rischio sismico 1, 2 e 3** (prima solo zona 1);
- ✓ mediante **demolizione e ricostruzione di interi edifici**, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di **imprese di costruzione/ristrutturazione** immobiliare che provvedono alla **successiva cessione dell'immobile, entro 18 mesi** dalla data di **termine dei lavori**;

all'acquirente dell'unità immobiliare spetti una **detrazione fino a 96.000€** per **singola unità immobiliare**:

del 75%,

in caso di riduzione del rischio sismico con passaggio a **1 classe di rischio inferiore**

dell'85%,

in caso di riduzione del rischio sismico con passaggio a **2 classi di rischio inferiori**

LE NOVITÀ PER LE PERSONE FISICHE

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO

(Art. 10 D.L. 34/2019)

Possibilità, per l'avente diritto alle relative detrazioni, **di optare**, in alternativa all'utilizzo diretto delle stesse (e alla cessione del credito d'imposta), **per un contributo («sconto»)** di pari importo:

- **anticipato dal fornitore** che ha effettuato gli interventi (o fornito i beni/servizi necessari all'esecuzione dei lavori) **sotto forma di sconto** sul corrispettivo dovuto;
- **«recuperato» allo stesso sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali di pari importo** (non operano i limiti di compensazione di 700.000€ annui e di 250.000€ annui per i crediti da indicare nel quadro RU del Mod. Redditi)



A sua volta il fornitore **potrà cedere** tale credito d'imposta **ai propri fornitori di beni/servizi** (NO ad istituti di credito/intermediari finanziari), i quali **non possono più cederlo** a loro volta.

LE NOVITÀ PER LE PERSONE FISICHE

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA “LIGHT”

(Art. 10 C.3 D.L. 34/2019)

Per gli interventi di efficienza energetica disciplinati dalla lett. h) del comma 1 dell'art. 16-bis TUIR (detrazione 50% fino a 96.000)

- **dal 30 giugno 2019** i soggetti beneficiari della detrazione possono **optare per la cessione del corrispondente credito** in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.
- Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di **cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi**, con **esclusione** della possibilità di **ulteriori cessioni** da parte di questi ultimi.



Rimane in ogni caso **esclusa** la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari

LE NOVITÀ PER LE PERSONE FISICHE

SEMPLIFICAZIONI IMU

(Art. 3-quater, D.L. 34/2019)

DR IMU



ENTRO 31/12 ANNO SUCC.

NO DR IMU



- Per riduzione al 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (\neq A/1, A/8 e A/9)
- Per aliquota ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato

LE ALTRE NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA

1

LOCAZIONI BREVI (Art. 13-quater, D.L. 34/2019)

I soggetti non residenti che incassano o intervengono nella riscossione dei canoni e corrispettivi applicano la ritenuta del 21% **tramite la propria stabile organizzazione** o, se non presente, **tramite rappresentante fiscale**

IN ASSENZA DI NOMINA DEL
RAPPRESENTANTE FISCALE



I soggetti di intermediazione esteri privi di un rappresentante fiscale in Italia sono ex lege **solidalmente responsabili** per l'effettuazione e il versamento delle ritenute con il gruppo societario di appartenenza

LE ALTRE NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA

2

LOCAZIONI BREVI

Introdotta la possibilità, da parte del Ministero dell'interno, di fornire all'Agenzia delle Entrate, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, i dati comunicati dai gestori delle stesse all'Autorità locale di pubblica sicurezza/Questura in merito alle generalità delle persone alloggiate (obbligo da effettuarsi entro le 24 ore successive al loro arrivo)



L'AGENZIA DELLE ENTRATE,

secondo modalità e termini che saranno definiti da un apposito DM,

- **li rende disponibili ai Comuni** che hanno istituito l'imposta/contributo di soggiorno
- **li può utilizzare**, unitamente a quelli trasmessi dagli intermediari immobiliari, ai fini dell'**analisi del rischio** relativamente alla **correttezza degli adempimenti fiscali**

LE ALTRE NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA

3

LOCAZIONI BREVI

NUOVA BANCA DATI PER STRUTTURE RICETTIVE E IMMOBILI CON LOCAZIONE BREVE

Le strutture ricettive e gli immobili destinati alle locazioni brevi dovranno essere inseriti nella **nuova banca dati istituita presso il MIPAFIT** ed identificati **da un codice alfanumerico (c.d. “identificativo”)**, **da utilizzare in ogni comunicazione inerente l’offerta e la promozione** degli stessi da parte dei titolari delle strutture ricettive/ intermediari immobiliari/gestori di portali telematici.



In caso di **mancata pubblicazione del codice** è prevista una **sanzione da € 500 a € 5.000**
(raddoppiata in caso di reiterazione della violazione)

LE ALTRE NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA

RAVVEDIMENTO OPEROSO PARZIALE

Risoluzione n. 67 del 2011



- è possibile ravvedere, anche solo parzialmente, le imposte non versate.
- in caso di errore del contribuente nel conteggiare sanzione e interessi da ravvedimento è compito dell'Ufficio ricalcolare il tutto e conteggiare la parte dell'imposta ravveduta e quella che, a seguito dell'errore, non si può considerare ravveduta e sulla quale (ovviamente) scattano le sanzioni piene

LE ALTRE NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA

RAVVEDIMENTO OPEROSO PARZIALE

CASSAZIONE

Sentenza 13-09-2018, n. 22330



- ha disconosciuto ogni valenza al ravvedimento operoso parziale operato dalla ricorrente.

“in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 2, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell’obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall’Amministrazione finanziaria” (Cass. n. 19017 del 24/09/2015).

LE ALTRE NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA

1

RAVVEDIMENTO OPEROSO PARZIALE

(Art. 4-decies, D.L. 34/2019)

Viene introdotto l'art. 13-bis nel D.Lgs. n. 472/1997

- Conferma normativa principi espressi con ris. 67/E/2011, circ. 27/E/2013 e circ. 42/E/2016
- 
- E' consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento **anche in caso di versamento frazionato**, purché nei tempi prescritti dalle lettere a) , a -bis), b) , b -bis), b -ter), b -quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13

LE ALTRE NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA

2

RAVVEDIMENTO OPEROSO PARZIALE

(Art. 4-decies, D.L. 34/2019)

Viene introdotto l'art. 13-bis nel D.Lgs. n. 472/1997

Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente,



- La **sanzione applicabile** corrisponde a quella riferita **all'integrale tardivo versamento**;
- **Gli interessi** sono dovuti per **l'intero periodo del ritardo**;
- La **riduzione** prevista in caso di ravvedimento è riferita al **momento del perfezionamento dello stesso**



ULTIMI CONTROLLI DICHIARAZIONE DEI REDDITI

 unoFormat

DECRETO CRESCITA: ADEMPIMENTI

COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI IVA

(Art. 12-quater, D.L. 34/2019)



Restano fermi gli ordinari termini di versamento

DECRETO CRESCITA: ADEMPIMENTI

TERMINE PRESENTAZIONE DR REDDITI E IRAP

(Art. 4-bis, co. 2, D.L. 34/2019)

PRIMA



DOPO



Persone fisiche e società/associazioni ex art. 6 Dpr 600/73

30 settembre

30 novembre

(per il 2018 → 2 dicembre)

Soggetti Ires

**Nonno mese successivo chiusura
periodo d'imposta**

**Undicesimo mese successivo
chiusura periodo d'imposta**

Non cambiano i termini in caso di liquidazione (art. 5) e operazione straordinaria (art. 5-bis)

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

IMPEGNO CUMULATIVO INVIO TELEMATICO – Art. 4-ter

Prevista la possibilità per il contribuente/sostituto d'imposta di conferire (**dal 30 giugno 2019**) un **impegno cumulativo** ad un **intermediario abilitato** alla trasmissione telematica per la predisposizione di **più dichiarazioni /comunicazioni**.

L'IMPEGNO CUMULATIVO:

- potrà essere contenuto nell'incarico professionale che dovrà indicare le dichiarazioni/comunicazioni per le quali il soggetto si impegna alla trasmissione telematica
- si intende conferito per la durata indicata nell'impegno/mandato professionale e comunque **fino al 31.12 del terzo anno successivo** a quello in cui è stato rilasciato, **salvo revoca**

E' considerata **grave irregolarità** da parte dell'intermediario, ai fini della revoca dell'abilitazione alla trasmissione, la **ripetuta omessa trasmissione** di dichiarazioni/comunicazioni per le quali è stato rilasciato impegno cumulativo alla trasmissione telematica

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	Esonero dall'apposizione del visto di conformità
Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA		



Questo riquadro **va compilato da colui che rilascia il visto di conformità** ai sensi dell'art. 35 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 **(responsabile del CAF/professionista)**.

Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del CAF e quello del responsabile del CAF/professionista, che dovrà anche apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità.

FRONTESPIZIO

- Nel riquadro "Visto di conformità" è stata inserita la casella "Esonero dall'apposizione del visto di conformità" che deve essere barrata dai soggetti che applicano gli ISA e sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'art. 9-bis, comma 11, lettere a) e b), del D.L. n. 50/2017.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

ACCESSO AL REGIME PREMIALE

A seconda del livello di affidabilità fiscale raggiunto dal contribuente, i **benefici “premiali” riconosciuti ex art. 9-bis, comma 11** sono:

Beneficio	Livello minimo di affidabilità periodo d'imposta 2018
Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a: <ul style="list-style-type: none">• 50.000,00 euro annui, relativamente all'IVA;• 20.000,00 euro annui, relativamente a imposte dirette e IRAP.	8
Esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000,00 euro annui	8
Esclusione dalla disciplina delle società di comodo	9
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici	8,5
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo	8
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato	9

REGIME PREMIALE: COMPENSAZIONI IVA

COMPENSAZIONI (LETT. A) – PER 2018 (PROVV. 126200 DEL 10/5/2019)

VOTO ISA SUL 2018 \geq 8

DICHIARAZIONE ANNUALE

- NO VISTO **IVA** FINO 50.000 € ANNUI, **MATURATI NELL'ANNUALITÀ 2019**
- NO VISTO **REDDITI/IRAP** FINO 20.000 € ANNUI, **MATURATI NEL PERIODO D'IMPOSTA 2018**
(**NO PRESENTAZIONE PREVENTIVA** DELLA DR)

MODELLO TR

- NO VISTO **IVA** FINO 50.000 € ANNUI, **MATURATI NEI PRIMI TRE TRIMESTRI DEL 2020**

LE **SOGLIE** DI ESONERO **IVA** SONO **CUMULATIVE**, RIFERENDOSI ALLE RICHIESTE
DI COMPENSAZIONE **EFFETTUATE NEL 2020**

REGIME PREMIALE: COMPENSAZIONI II.DD. E IRAP

COMPENSAZIONI IMPOSTE DIRETTE E IRAP (lett. A) – per 2018
(prov. 126200 del 10/5/2019)

VOTO ISA SUL 2018 \geq 8

Circ. 17/E/2019

20.000 per ciascun tributo

Se singolo tributo supera soglia → il visto riguarda tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti, utilizzati o meno, inferiori alla soglia



Richiamo indicazioni circ.10/E e 28/E del 2014